



COMUNE DI BIANCAVILLA
(Provincia di Catania)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI
FINANZIARI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI, COMITATI E AD
ENTI PUBBLICI E PRIVATI NON SPECIFICATAMENTE**

COMPRESIVO DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI DAL C.C. NELLA SEDUTA
DEL 15/04/2004 CON PROVVEDIMENTO N.26

**"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI AD
ASSOCIAZIONI, GRUPPI, COMITATI E AD ENTI PUBBLICI E
PRIVATI NON SPECIFICATAMENTE"**

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

OGGETTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO

ART. I

OGGETTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina, in relazione al disposto dell'art. 13 della LR. 30 aprile

1991 n -10, le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'amministrazione Comunale ai fini della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché ai fini dell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati .

2) La disciplina regolamentare in particolare si estende:

a) all'erogazione di contributi e di altri vantaggi economici a società ed associazioni per la promozione delle attività sportive;

b) all'erogazione di contributi e di altri ausili finanziari ad enti ed associazioni, a sostegno di attività e di iniziative socio-culturali, ricreative, turistiche promozionali e promo-pubblicitarie, comitati, gruppi, ecc.

ART. 2

PRINCIPI APPLICABILI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità seguiti dall'amministrazione ai fini delle concessioni dei benefici previsti dal precedente articolo dovrà essere esplicitata nei singoli provvedimenti che verranno adottati per concretizzare gli interventi contributivi.

2) Il procedimento amministrativo per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento Segue la disciplina dettata dalla LR. n 10/1991 anche per quanto concerne il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 3

SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il regolamento si prefigge lo scopo di razionalizzare gli interventi contributivi e di quantificarli attraverso la formulazione di criteri obbiettivi che, limitando la discrezionalità amministrativa, garantiscano il principio dell'uguaglianza del trattamento contributivo in presenza di condizioni e presupposti analoghi.
- 2) Per le finalità di cui al precedente comma i soggetti abilitati a richiedere gli interventi contributivi o di sostegno dovranno evidenziare, in sede di istanza, gli elementi informativi prescritti dal presente regolamento.

ART. 4

CASI ESCLUSI DAL REGOLAMENTO

- 1) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei confronti:
 - a) dell'attività amministrativa disciplinata da specifiche disposizioni legislative o da altri regolamenti;
 - b) degli apporti contributivi in favore di persone e di enti pubblici e privati specificatamente individuati da disposizioni legislative o regolamentari.
- 2) La disciplina normativa dettata dal presente regolamento non trova applicazione, inoltre, per l'attività amministrativa diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi a contenuto generale, di atti di pianificazione e di programmazione.

TITOLO II

PROCEDURE E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI E DI SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI E SODALIZI SPORTIVI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL CORRETTO UTILIZZO DEL TEMPO LIBERO

ART. 5

INDIVUAZIONE DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE

- 1) L'amministrazione comunale, in armonia con i principi fissati nello Statuto dell'ente si

propone di sostenere, attraverso gli apporti contributivi e gli altri ausili previsti dalle successive norme del presente Titolo II, le società e le associazioni sportive legalmente costituite affiliate alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., aventi sede nel Comune di Biancavilla.

Le società o associazioni di cui sopra, ove si dovesse evincere dalla documentazione prodotta il cambiamento di sede da altri a questo comune, potranno usufruire degli apporti contributivi dopo tre anni di attività svolta, dalla data in cui è avvenuto il trasferimento.

Le società o associazioni di cui sopra, costituite ed aventi sede nel territorio di Biancavilla, possono usufruire degli apporti contributivi dopo 3 anni di attività svolta dalla data della loro costituzione.

2) In deroga a quanto disposto dal 1° comma, le società o associazioni sportive che raggiungono rilevanti risultati agonistici in manifestazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., quali vincitori di campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, possono accedere a contributi straordinari anche dal primo anno di attività, previa presentazione di valida documentazione.

3) Le società, le associazioni e le organizzazioni a struttura associativa di cui al precedente comma, saranno incluse, previa istanza a tal senso, in apposito registro da istituirsi presso l'ente a cura del competente ufficio.

ART. 6

PARERE DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

- 1) La Consulta Comunale dello sport prevista dall'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 eserciterà le funzioni consultive previste nella stessa legge, esprimendo parere sulle norme incluse nel Titolo II del presente regolamento, che disciplinano la formulazione dei criteri di erogazione degli incentivi comunali per le attività sportive, ricreative e motorie.
- 2) Per l'esercizio delle altre competenze riservate alla Consulta dello Sport si fa rinvio alla legge regionale 16 maggio 1978, n.8. nonché al vigente regolamento che ne disciplina il funzionamento e le attribuzioni.

ART. 7

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGABILI

- 1) Per le finalità previste dalla normativa di cui al presente titolo nonché di quelle inserite nel piano di cui al successivo comma 30 l'amministrazione Comunale prevederà nel bilancio annuale un adeguato stanziamento utilizzando una quota dei fondi assegnati annualmente dalla Regione ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 6/1997, modificato dall'art. II della L.R. n. 5/1998.
- 2) - L'amministrazione comunale potrà costituire lo stanziamento di cui al precedente comma I utilizzando alternativamente o in forma integrativa, fondi provenienti da altre diverse risorse comunali o provenienti da altre istituzioni pubbliche ove non sia di ostacolo una specifica destinazione che ne vieta l'uso.
- 3) - In conformità all'ordinamento finanziario e contabile previsto dal decreto L.vo n. 77/95, e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di cui al precedente comma formerà oggetto di idonea previsione di intervento secondo il nuovo schema di bilancio, mentre la Q.C. resta Impegnata a tradurre l'impiego delle risorse finanziarie da destinare per le finalità di cui al precedente I comma in appositi capitoli del Piano esecutivo di gestione previsto dall'art. II del suddetto Decreto

legislativo.

- 4) Per effetto dell'art. 21 della citata L.R. n. 6/1997 lo stanziamento indicato nel superiore comma 1 del presente articolo dovrà risultare inserito nel piano triennale di utilizzazione dei fondi regionali di cui allo stesso comma, da destinare alla valorizzazione dei beni culturali ambientali e paesaggistici, alla promozione turistica ed agro-turistica, alle manifestazioni locali, che sarà adottato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione
- 5) In relazione al precedente comma viene specificato che le previsioni di bilancio riguarderanno i contributi e gli ausili finanziari

ART. 8

PRINCIPI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) Gli stanziamenti di bilancio previsti dal precedente articolo saranno utilizzati per l'erogazione dei contributi e degli ausili finanziari disciplinati dal presente titolo applicando le modalità ed i criteri di cui ai successivi articoli
- 2) Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento dei soggetti richiedenti, i contributi e gli aiuti finanziari vengono quantificati sulla base di parametri fissi ottenibili in base ad elementi, che avendo obiettiva rilevanza, consentono la predisposizione di un equo piano di riparto degli appositi stanziamenti di bilancio.
- 3) Si prescinde dai criteri di cui ai precedenti commi nei casi espressamente previsti da specifici successivi articoli del presente regolamento.

ART. 9

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E PER L'ATTIVAZIONE / DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

- 1) Il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire al Comune le istanze finalizzate all'ottenimento dei contributi previste nel presente titolo, dovranno essere prodotte entro il 31 marzo di ogni anno.
- 2) Il procedimento amministrativo dovrà essere definito nei termini e secondo le modalità fissate dal presente Regolamento e dalla L.R. n. 10/1991.

ART. 10

ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DI PROMOZIONE SPORTIVA.

- 1) Le istanze per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo dovranno essere prodotte, per ogni settore di attività, su carta intestata entro il prefissato termine e dovranno recare la sottoscrizione del legale rappresentante del sodalizio interessato.
- 2) Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione sotto specificata:

A) Attività agonistica (associazioni affiliate alla federazione)

- a) dettagliata relazione sull'attività sportiva da svolgere elencando le specializzazioni praticate e le eventuali gare da svolgere, l'indicazione dell'impianto sportivo dove viene praticata l'attività, sedi delle gare con le relative distanze chilometriche ed il numero dei partecipanti;
- b) atto pubblico costitutivo, comprensivo dello statuto autenticato dal notaio che ha rogato l'atto. solo per le società che presentano per la prima volta istanza di contributo;
- c) certificato o dichiarazione attestante l'affiliazione alla federazione sportiva, nonché le generalità dei componenti del consiglio direttivo;
- d) Bilancio di previsione anno in corso approvato dagli organi statutari;
- e) elenco degli atleti tesserati vistato dalla federazione di appartenenza;
- f) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente vistata dalla federazione di appartenenza;
- g) dichiarazione attestante che la società non ha perseguito scopi di lucro;
- h) dichiarazione di eventuali contributi erogati da altri Enti pubblici o privati;
- i) Bilancio consuntivo anno precedente approvato dagli organi statutari;
- l) eventuale contratto di affitto regolarmente registrato con allegate fatture di pagamento;
- m) eventuali fatture, intestate alla società, inerenti a: energia elettrica, acqua, telefono, gas, rifiuti.

B) Centri di addestramento e di avviamento allo sport

- a) dettagliata relazione sulla conduzione del centro, le specializzazioni praticate, gli orari e la durata del corso l'indicazione dell'impianto sportivo dove viene praticata l'attività sportiva del centro, numero previsto degli iscritti;
- b) atto pubblico costitutivo comprensivo dello statuto, autenticato dal notaio che ha rogato l'atto. (solo per le società che presentano per la prima volta istanza di contributo);
- c) certificato o dichiarazione attestante l'autorizzazione all'apertura e alla gestione del centro rilasciato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva;
- d) Bilancio di previsione anno in corso approvato dagli organi statutari;
- e) elenco degli atleti tesserati vistato dalla federazione di appartenenza nonché l'elenco degli atleti che hanno beneficiato del corso gratuitamente (almeno il 50% dei partecipanti);
- f) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente vistata dalla federazione di appartenenza;
- g) dichiarazione attestante che la società non ha perseguito scopi di lucro;
- h) dichiarazione di eventuali contributi erogati da altri Enti pubblici o privati;
- i) Bilancio consuntivo anno precedente approvato dagli organi statutari;
- l) eventuale contratto di affitto regolarmente registrato con allegate fatture di pagamento;
- m) eventuali fatture, intestate alla società, inerenti a: energia elettrica, acqua, telefono, gas, rifiuti.

ART. 11

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO

- 1) Ai fini della predisposizione del piano di riparto dei contributi ai sodalizi richiedenti, da attuarsi con le modalità fissate nell'art. 7 comma 5 del presente regolamento, le

istanze di contributo verranno valutate in base alle spese ammissibili, che all'uopo verranno certificate, risultanti anche nel conto consuntivo dell'anno precedente, così di seguito riportate:

- a) affiliazione e tesseramento atleti alla federazione di appartenenza;
- b) fatture comprovanti il pagamento dell'affitto locale per l'attività sportiva;
- c) fatture di spesa relative all'acquisto di attrezzature e materiale sportivo, ivi compreso l'abbigliamento sportivo. Si precisa che la quantità di tali beni dovrà essere coerente con il numero dei tesserati.
- d) fatture relative alle spese di gestione (energia elettrica, acqua, telefono, gas, rifiuti) e manutenzione prettamente ordinaria.

2) Verrà attribuito un punto per ogni 100 € dell'importo scaturente dal totale delle spese ammissibili.

ART. 12

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) I contributi saranno quantificati utilizzando lo stanziamento assegnato in modo da calcolare l'importo nominale corrispondente ad ogni punto attribuito e moltiplicando successivamente le risultanze per il numero dei punti accumulati da ciascun soggetto ammesso al contributo fino all'esaurimento dello stanziamento.

La determinazione dell'importo nominale di ogni punto viene effettuata sommando preventivamente i punti attribuiti a ciascuna istanza ammessa e dividendo poi lo stanziamento di bilancio disponibile per il numero risultante da tale sommatoria.

$$IN = \frac{S}{TP}$$

dove:

IN indica l'importo nominale di un singolo punto;

S indica lo stanziamento impegnato in bilancio;

TP indica il totale dei punti risultante dalla somma dei punti assegnati a ciascuna istanza ammessa.

Dalla superiore formula discende l'altra che consente di quantificare il contributo assegnato a ciascuna istanza ammessa, così costituita:

$$C = \frac{S}{TP} \times PA$$

dove:

C indica il contributo spettante a ciascuna istanza ammessa;

PA indica il numero dei punti assegnati ad ogni singola istanza ammessa con le modalità fissate nel precedente articolo 11.

***Così supponendo che:**

S (stanziamento) sia € 50.000,00

TP (totale punti) siano 2500

Ponendo in n. 250 punti assegnati alla società "x" avremo:

$$C \text{ (contributo)} = \frac{50.000,00 \text{ (stanziamento)}}{2500 \text{ (totale punti)}} \times 250 \text{ (punti assegnati)}$$

€ 5000,00 (ammontare del contributo da erogare alla Società in questione)

ART. 13

MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) Alle società regolarmente costituite operanti nel territorio, il contributo potrà essere erogato in misura del 50% della somma assegnata entro il mese di novembre di ogni anno, il restante 50% verrà corrisposto entro il mese di marzo dell'anno successivo previa presentazione del rendiconto consuntivo, approvato dagli organi statutari e di una dettagliata relazione comprovante l'attività svolta ed i relativi risultati conseguiti, vistati dalla federazione di appartenenza.

ART. 14

SOVVENZIONI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI, COMITATI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI NON COMMERCIALI, SOCIETÀ SPORTIVE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE.

- 1) L'amministrazione comunale può sovvenzionare integralmente o parzialmente mediante deliberazione della Giunta Comunale, progetti e manifestazioni sportive di rilevanza sociale o che servano per le potenzialità turistiche del comune di Biancavilla, proposti da organizzazioni a struttura associativa, da comitati organizzati senza finalità speculative e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come disciplinate dalle leggi in vigore.
- 2) Progetti sportivi dovranno avere lo scopo di educare e di indirizzare i giovani allo sport, la cui età non dovrà essere superiore ai 18 anni, dovranno avere inoltre una durata minima non inferiore a 1 giorno.
- 3) Le manifestazioni sportive dovranno essere di livello Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale e Internazionale con sede nel comune di Biancavilla.
- 4) La sovvenzione integrale non può superare comunque la spesa di € 10.000,00 e può essere accordata soltanto a soggetti muniti di personalità giuridica e che non abbiano finalità di lucro.
- Le iniziative ammesse al contributo dovranno essere adeguatamente divulgate e pubblicizzate, con la specificazione che esse si svolgono con il patrocinio esclusivo del comune di Biancavilla.
- 5) Il regime convenzionale di cui al precedente comma può essere seguito anche per l'organizzazione e la gestione di attività, manifestazioni e servizi sportivi da parte di enti pubblici e privati non commerciali a condizione che nel contesto della convenzione vengano individuati specifici vantaggi a favore della collettività locale o di categorie di utenze locali "svantaggiate". Ai fini della individuazione degli enti e delle attività sociali non commerciali si fa riferimento alla disciplina normativa dettata dal Decreto Legislativo n. 46/1997 e dalle eventuali modifiche che saranno alla stessa apportate in sede legislativa.

Analogo regime convenzionale si applica per attività e servizi che l'ente intende rendere alla collettività mediante stipula di convenzione con società sportive legalmente costituite a condizione che le attività e servizi di cui sopra abbiano

finalità sociali e rientrano direttamente o in via analogica nella previsione di cui al comma 2 bis, sub lettera "b" dell'art. 108 del TU. di cui al D.P.R. n. 917/1986, come introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 460/1997 tenendo conto delle modifiche legislative intervenute o che interverranno nel tempo.

- 8) Nei casi di cui ai precedenti punti i soggetti beneficiari della convenzione oltre alla rendicontazione delle iniziative formanti oggetto della convenzione dovranno dimostrare, a mezzo di documenti adeguati, che limitatamente allo svolgimento di attività aventi finalità sociali previste nei relativi atti istitutivi non si siano registrate nell'anno di riferimento, evenienze attive tali da non giustificare la sovvenzione da parte del comune, salvo che questa non si riferisca ad un programma di attività ed interventi chiesto espressamente dal Comune. In quest'ultimo caso la rendicontazione concernerà esclusivamente l'incidenza economica dell'attività programmata formante oggetto della convenzione.

ART. 15

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- 1) L'amministrazione comunale, mediante avviso pubblico, può fissare il termine entro cui dovranno essere prodotte, a pena di inammissibilità, le istanze per l'accesso alla sovvenzione a totale copertura della spesa.
- 2) In caso di mancata prefissione del termine citato al precedente comma le istanze dovranno pervenire 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione che si intende organizzare con il patrocinio del comune di Biancavilla.

ART. 16

ISTANZE PER LA SOVVENZIONE A TOTALE COPERTURA DELLA SPESA

- 1) Le istanze per la concessione dei contributi previsti dall'art.14 i comma dovranno essere prodotte su carta intestata entro il prefissato termine e dovranno recare la sottoscrizione del legatè rappresentante dei sodalizio interessato.
- 2) Le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione sotto specificata:
 - a) dettagliata relazione sul progetto o manifestazione da realizzare, con l'indicazione della sede e delle giornate stabilite;
 - b) preventivo di spesa;
 - c) programma.

Art. 17

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dall'amministrazione sensi del precedente art.15 - 1 comma, oppure in mancanza di tale termine entro i 30 giorni successivi alla PRESENTAZIONE dell'istanza, l'amministrazione comunale comunicherà il rigetto o accoglimento dell'istanza con la specificazione, in quest'ultimo caso, dell'entità del contributo promesso.

2) A conclusione del progetto o manifestazione ammessa a contributo e comunque entro i successivi 30 giorni il soggetto interessato dovrà presentare il rendiconto delle spese corredato da fatture e documenti fiscalmente in regola. La liquidazione del contributo determinato in sede di "promessa" avverrà in riferimento alla spesa effettivamente sostenuta con conseguente rideterminazione di contributo ove tale spesa sia inferiore a quella preventivata. Nel caso in cui invece sia stata sostenuta una spesa superiore a quella preventivata il contributo resterà determinato nell'importo "promesso" in sede di accettazione dell'istanza.

ART. 18

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1) In riferimento all'art. 17 comma 2 i soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione-sull'attività svolta;
- b) programma portato a termine;
- c) spese documentate (fatture) sostenute per il progetto o la manifestazione.

TITOLO III

PROCEDURE E CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI - TURISTICHE PROMOZIONALI E PROMO-PUBBLICITARIE

ART. 19

FINALITÀ ED OGGETTO DELLE NORME INCLUSE NEL PRESENTE TITOLO

- 1) Il Comune di Biancavilla riconosce che le attività culturali, turistiche, promozionali, pubblicitarie e di ricerca in materia di cultura, scienza e turismo nonché le iniziative socio-culturali e ricreative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero costituiscono un importante "veicolo" per la formazione sociale e culturale dell'uomo e della collettività e per il potenziamento della valenza culturale e turistica del Comune stesso.
- 2) L'amministrazione comunale è impegnata ad organizzare e gestire attività riconducibili all'ambito previsionale di cui al precedente comma nonché a sostenere, mediante adeguati apporti finanziari-contributivi, iniziative rientranti nello stesso ambito previsionale, organizzate da associazioni socio-culturali e da altre organizzazioni a struttura associativa purché non abbiano scopo di lucro.
- 3) Le norme regolamentari incluse nel presente titolo disciplinano, in relazione al disposto dell'art. 13 della L.R. 30/4/1991 n.10, i criteri, le procedure e le modalità cui dovrà attenersi l'amministrazione comunale per la concessione di

sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati, gruppi, centri di studi ed altre istituzioni comunque denominate che intendano organizzare e gestire attività e manifestazioni previste dal presente articolo.

ART. 20

ESPLICITAZIONI DELLA NATURA DEGLI INTERVENTI CONTRIBUTIVI E FINANZIARI

Per le finalità previste dal presente titolo la tipologia e la natura degli interventi finanziari e contributivi praticabili dall'amministrazione comunale in favore di terzi viene esplicitata per così come segue:

- a) per concessione di "sovvenzioni" s'intende il finanziamento parziale o totale, a fondo perduto di iniziative socio-culturali, ricreative e turistiche che abbiano una valenza altamente sociale o scopi promo-pubblicitari, culturali e turistici di notevole rilevanza;
- b) Per concessione di "contributi, ausili finanziari, vantaggi economici" si intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto, a sostegno parziale di attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, ricreative e turistici.

ART. 21

DEFINIZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO

L'amministrazione comunale può disporre la concessione degli interventi contributivi e finanziari previsti dal precedente articolo nei settori di intervento sottospecificati:

- a) cultura, informazione e diffusione culturale;
- b) tutela e diffusione dei valori storici, monumentali, turistici ed ambientali;
- c) attività sociali e ricreative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero;
- d) sviluppo socio-economico e turistico anche attraverso la predisposizione di progetti di utilità sociale.

ART. 22

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AGLI INTERVENTI CONTRIBUTIVI

- 1) L'amministrazione comunale può attuare gli interventi finanziari e contributivi previste dalle norme incluse nel presente titolo a favore di:
 - a) enti e istituzioni pubbliche per l'attività esplicitata a beneficio della popolazione residente e/o turistica;
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di natura privata, dotate di personalità giuridica, purché in base all'atto costitutivo e allo statuto siano abilitate a svolgere, senza fini di lucro, attività di rilevanza socio-culturale e turistica in favore della popolazione residente e/o turistica;

- c) associazioni non riconosciute e comitati che propongono iniziative e attività socio-culturali e turistiche a beneficio della popolazione residente e/o turistica.
- 2) Per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni finanziarie previste dal presente titolo è condizione indispensabile che il soggetto richiedente abbia sede legale nel territorio del Comune di Biancavilla e svolga l'attività istituzionale totalmente o parzialmente nell'ambito della circoscrizione comunale.
- 3) In deroga al precedente comma 2 l'amministrazione può concedere contributi straordinari ad associazioni, organismi ed enti che non abbiano sede legale nel Comune di Biancavilla a parziale sollievo di spese per iniziative e manifestazioni organizzate nell'ambito del Comune di Biancavilla.

ART. 23

CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) Gli interventi contributivi del Comune a sostegno di iniziative socio-culturali, turistiche, promozionale e promo-pubblicitarie si intendono di tipo straordinari e più precisamente:

a) Si definiscono contributi straordinari o "sovvenzioni" le erogazioni di somme disposte dall'amministrazione comunale per finanziare, a fondo perduto, parzialmente o totalmente progetti o programmi di rilevanza sotto l'aspetto sociale, culturale, turistico in relazione alle finalità istituzionali del Comune.

2) I contributi straordinari previsti dal precedente comma sub lettera a) possono essere concessi soltanto se le iniziative incluse nel progetto/programma proposto non costituiscano ripetizione di iniziative analoghe incluse in programmi che l'amministrazione intende attuare e gestire direttamente, oppure mediante incarico di prestazioni artistiche, mediante convenzione o in qualsiasi altra forma. In sede di esame delle istanze sarà data priorità ai programmi/progetti che prevedano:

- Iniziative di alta rilevanza sociale che interessano la popolazione residente e/o turistica o che prevedano forme d'intervento finalizzati ad agevolare soggetti particolarmente svantaggiati e/o a combattere fenomeni di degenerazione sociale;
- iniziative finalizzate a sopperire, a livello locale, alla carenza o alla precarietà di servizi in favore della popolazione residente e/o turistica;
- iniziative culturali di particolare rilevanza incluse in programmi pluriennali già definiti ed adeguatamente divulgati a livello locale, regionale e nazionale.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI E DELLE SOVVENZIONI

ART. 24

CONTRIBUTI STRAORDINARI

1) In conformità a quanto previsto dal precedente articolo 23 1° comma sub lettera b) l'amministrazione comunale, previa presentazione di regolare istanza in tal senso, può concedere contributi straordinari o sovvenzioni a parziale copertura della spesa sostenuta da uno dei soggetti individuati al precedente art. 22 purché non abbiano fini di lucro e siano costituite nelle forme consentite dalla legge con attribuzione di personalità giuridica per le iniziative sotto specificate:

- a) organizzazioni di convegni, congressi, conferenze, seminari e corsi di studio di importanza e di interesse regionale, nazionale ed internazionale purché vertenti su argomenti di rilevanza socio-culturale;
- b) organizzazione di mostre fotografiche, di pittura, filateliche, di arti figurative, di prodotti artigianali, di lavori audiovisivi di particolare interesse socio culturale;
- e) rappresentazioni teatrali, musicali, cinematografiche, artistiche di particolare importanza.

2) Per le finalità di cui al precedente comma può essere accordato un contributo non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute.

3) Ai fini dell'accesso al contributo straordinario previsto dal presente articolo devono sussistere le seguenti condizioni:

- a) l'iniziativa cui si riferisce l'istanza di contributo non deve essere stata inclusa nel programma presentato dallo stesso soggetto per l'ottenimento del contributo ordinario annuale previsto dal precedente articolo 24;
- b) l'iniziativa stessa deve essere organizzata nel territorio del Comune di Biancavilla accordando libero accesso al pubblico;
- c) le iniziative ammesse al contributo dovranno essere adeguatamente divulgate e pubblicizzate con la specificazione che esse si svolgono con il patrocinio del Comune di Biancavilla.

ART. 25

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1) Al fine di razionalizzare le varie manifestazioni e di armonizzarle con quelle che l'amministrazione, intende organizzare, l'amministrazione comunale stessa mediante avviso pubblico, può fissare il termine entro cui dovranno essere prodotte, a pena di inammissibilità le istanze per l'accesso al contributo/sovvenzione previsto dal precedente articolo.

3) In caso di mancata prefissione del termine citato al precedente comma le istanze dovranno pervenire almeno 45 giorni prima dalla data fissata per lo svolgimento della manifestazione che s'intende organizzare con il patrocinio del comune di Biancavilla.

ART. 26

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) Le istanze finalizzate all'ottenimento del contributo previsto dal precedente articolo 29 sottoscritte dal legale rappresentante dovranno essere corredate dalla documentazione sotto specificata:
 - a) dettagliata relazione sull'attività da svolgere;
 - b) preventivo di spesa.
- 2) Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dall'amministrazione ai sensi del precedente articolo 29 - 1° comma oppure, in mancanza di tale termine, entro i 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione comunale comunicherà il rigetto o l'accoglimento dell'istanza con specificazione, in quest'ultimo caso, dell'entità del contributo promesso. Il relativo provvedimento, comportando esercizio di determinazioni discrezionali è di competenza della giunta;
- 3) - La liquidazione del contributo nella percentuale determinata in sede di promessa avverrà in riferimento alla spesa effettivamente sostenuta con conseguente rideterminazione del contributo ove tale spesa sia inferiore a quella preventivata. Nel caso in cui invece sia stata sostenuta una spesa superiore a quella preventivata il contributo resterà determinato nell'importo promesso in sede di accettazione dell'istanza.
- 4) A conclusione dell'iniziativa/manifestazione ammessa a contributo e comunque entro i successivi 60 giorni il soggetto interessato dovrà presentare la documentazione sotto specificata:
 - a) dettagliata e analitica relazione sull'attività svolta;
 - b) rendiconto delle spese corredato da fatture e documenti fiscalmente in regola.

ART. 27

SOVVENZIONE A TOTALE COPERTURA DELLA SPESA

- 1) L'amministrazione comunale può sovvenzionare integralmente, mediante deliberazione della giunta comunale, progetti socio-culturali, ricreativi, turistici nonché organizzazione di mostre di rilevanza scientifico-culturale, studi, ricerche e pubblicazioni di particolare importanza sotto l'aspetto storico, architettonico, socio-culturale e dello sviluppo delle potenzialità artigianali e turistiche del comune di Biancavilla.
- 2) Le istanze per l'ottenimento di sovvenzioni a totale copertura delle relative spese potranno essere prodotte entro il 30 ottobre di ogni anno.
- 3) La procedura per la promessa di sovvenzione" e per la liquidazione é analoga a quella specificata nei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo.

ART. 28

CONTRIBUTO PER FESTE PATRONALI SAGRE MANIFESTAZIONI PAESANE E CELEBRATIVE

1) Per l'organizzazione di festeggiamenti di borgata e patronali, di sagre e manifestazioni paesane, di manifestazioni celebrative e/o commemorative e di altre iniziative analoghe, l'amministrazione comunale può concedere un contributo non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute ad uno dei soggetti individuati ai sensi del precedente articolo 22 oppure a:

- a) comitati cittadini o parrocchiali all'uopo costituiti;
- b) parrocchie ed istituzioni religiose cattoliche e laiche aventi sede nel territorio comunale.

2) Le istanze per l'ottenimento dei contributi di cui al precedente comma dovranno essere prodotte, a pena di inammissibilità, entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo.

3) Ai fini della "promessa" e della liquidazione del contributo si applicano le procedure, le condizioni e i termini previsti al precedente articolo 30 commi, 2°, 3° e 4°.

ART. 29

CONTRIBUTI A CORPI BANDISTICI - GRUPPI BANDISTICI - CORISTICI E FOLKLORISTICI

1) L'amministrazione comunale può agevolare la costituzione nel territorio comunale di corpi bandistici e di gruppi coristici e folkloristici mediante sovvenzioni a parziale copertura delle spese annualmente sostenute per:

- l'acquisto di uniformi, strumenti e spartiti musicali e di altro materiale didattico;
- l'addestramento e la preparazione dei componenti, il trasporto, affitto e pulizia locale, compensi a musicisti.

2) L'amministrazione comunale può inoltre stabilire previa opportuna intesa, di stipulare convenzione con una associazione musicale o con un corpo bandistico per sovvenzioni a carattere annuale o pluriennale che possono coprire anche l'intera spesa da sostenere per il mantenimento della banda.

ART. 30

SOSTEGNI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO O DI PARTICOLARE LIVELLO PREVIA STIPULA DI CONVENZIONE

- 1) In deroga alle norme del presente regolamento il Consiglio comunale può disporre forme particolari di sostegno economico-finanziario di iniziative e manifestazioni comprese in programmi approvati dal Consiglio stesso nell'ambito delle sue competenze.
- 2) La deliberazione consiliare di cui al precedente comma costituirà il presupposto per la

- previsione di apposito stanziamento nel contesto del bilancio e nel contesto dei P.E.G..
- 3) La formulazione da parte del Consiglio, degli indirizzi programmatici di cui al 1° comma non potrà prescindere, comunque, dal perseguimento di finalità a beneficio della popolazione residente e/o turistica o dalla organizzazione di iniziative e manifestazioni particolarmente importanti inseriti in calendari annuali o pluriennali quali premi letterali, rassegne teatrali ed altre iniziative simili
 - 4) L'amministrazione comunale può sovvenzionare totalmente o parzialmente, previa stipula di convenzione, progetti di manifestazioni socio-culturali e ricreativi, di particolare pregio artistico e sociale che ridiano vantaggio alla popolazione residente e/o costituiscono richiamo turistico presentati da associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociali o da enti non commerciali.
 - 5) Alla fattispecie di cui al precedente comma si applicano le norme previste dall'art. 14 del presente regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN RELAZIONE AI PRECEDENTI TITOLI

ART. 31

LEGITTIMAZIONE A PRODURRE L'ISTANZA DI CONTRIBUTO/SOVVENZIONE

- 1) Le istanze per l'ottenimento dei benefici previsti dal presente regolamento devono essere sottoscritte dal legale rappresentante pro-tempore dell'associazione, del sodalizio o del soggetto.
- 2) In caso di assenza o di impedimento del presidente/legale rappresentante pro-tempore l'istanza di contributo può essere sottoscritta dal vice presidente o dal competente organo di amministrazione da questo autorizzato, in questo caso la delega deve essere allegata in copia all'istanza di contributo o di sovvenzioni.

ART. 32

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

- 1) Le istanze per la concessione di contributi e delle altre agevolazioni previste dal presente regolamento devono essere corredate dalla documentazione prescritta dal presente regolamento con riferimento alle specifiche agevolazioni invocate.
- 2) Ove le disposizioni regolamentari che disciplinano il contributo richiesto non prevedano espressamente l'inammissibilità della domanda, in caso di mancata produzione anche di uno solo dei prescritti documenti, il funzionario responsabile dell'istruttoria può richiedere che la pratica venga regolarizzata entro 15 giorni, a pena di inammissibilità.

ART. 33

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- 1) L'istruttoria delle istanze per la concessione di contributi/sovvenzioni prevista dal presente regolamento viene demandata al settore "Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo" sotto la responsabilità del capo settore e/o Capoarea:
 - a) del responsabile dell'unità operativa sport-turismo se la pratica concerne la concessione di contributo a sostegno o per la promozione di attività sportive/ricreative in relazione al titolo li del presente regolamento.
 - b) del responsabile dell'unità operativa P.I. Cultura se la pratica concerne la concessione di contributi e sovvenzioni a sostegno di attività culturali, ricreative e per tutte le altre iniziative previste dal titolo III del presente regolamento.
- 2) L'istruttoria dell'istanza deve essere conclusa entro il termine fissato dalla norma del presente regolamento che disciplina specificatamente il beneficio. Nei casi in cui le norme del presente regolamento non fissano per il compimento dell'istruttoria alcun termine, l'istruttoria stessa deve essere portata a compimento entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza.
- 3) L'attività istruttoria deve essere formalizzata, a cura del funzionario responsabile, mediante adeguata relazione-istruttoria.
- 4) Durante la fase istruttoria trovano applicazione e disposizioni dettate in materia di procedimento amministrativo dalla L.R. 10/1991.
- 5) Ogni adempimento istruttorio per la concessione ed erogazione di contributi, ivi compresa l'istituzione e la tenuta del registro previsto nell'art. 5 comma-2 - dal titolo II del presente regolamento, deve essere effettuato nel rispetto della normativa dettata dalla legge 3 i dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni che regolamenta la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali."

ART. 34

COMPETENZA PROVVEDIMENTALE

- 1) La competenza a deliberare la concessione dei contributi e delle sovvenzioni previste dal presente regolamento appartiene alla Giunta Municipale nei casi in cui il provvedimento, in base al presente regolamento comporti valutazioni di carattere discrezionale sotto l'aspetto politico amministrativo.
- 2) La competenza ad approntare le proposte di deliberazione, seguendo le direttive dell'assessore al ramo, sono devolute al responsabile della competente unità operativa secondo quanto specificato al precedente art. 33.
- 3) La competenza ad adottare i provvedimenti per la concessione dei contributi ordinari determinati secondo i criteri non discrezionali previsti dal presente regolamento appartiene al funzionario responsabile del competente settore successivamente all'entrata a regime conseguente all'adozione del P.E.G. previsto dal decreto legislativo n. 77/1995 a condizione che la Giunta in sede di provvedimento l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse al settore fissi le relative modalità in relazione al presente regolamento e per gli aspetti finanziari.

ART. 35

DISCREZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

- 1) I benefici previsti dal presente regolamento rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione ai fini della previsione delle risorse finanziarie da destinare per gli scopi previsti dal regolamento stesso.
- 2) In sede di esame delle istanze l'amministrazione si giova della discrezionalità nei limiti previsti dalle norme del presente regolamento.
- 3) La concessione del contributo per l'attività annuale non dà titolo per la prosecuzione del beneficio nell'anno successivo.

ART. 36

PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE ISTANZE

- 1) In sede di determinazione del contributo dovrà essere fatto sempre riferimento alla quota di spesa non coperta da quote sociali, da contributi di altri enti, da apporti di privati e da qualsiasi altro mezzo finanziario.
- 2) In relazione a quanto specificato al precedente comma il contributo a totale o parziale copertura della spesa secondo quanto previsto dal presente regolamento va riferito alla quota parte di spesa non coperta da altri mezzi finanziari.
- 3) A garanzia della condizione di cui al precedente comma vengono dichiarate inammissibili le istanze che non rechino le indicazioni relative ad altri mezzi di copertura della spesa, qualora sussistente.
- 4) L'eventuale successivo accertamento della non veridicità degli elementi informativi previsti dai richiedenti in ordine alla sussistenza o meno di altri mezzi di finanziamento della spesa, determina la perdita del beneficio accordato del contributo eventualmente già erogato con conseguente esercizio dell'azione di rivalsa che sarà estesa alle relative spese e alla rivalutazione della somma e agli interessi in ragione di legge.

ART. 37

LIQUIDAZIONE DI ACCONTO SUI CONTRIBUTI PROMESSI

- 1) Nel caso in cui il contributo riguardi un programma di attività o iniziative articolate secondo un calendario aventi una durata superiore a tre mesi, è consentito ai soggetti richiedenti, di invocare la concessione di un acconto pari al 50% del contributo già formalmente promesso a condizione che venga prodotto documentato rendiconto parziale riferito ad una spesa almeno corrispondente al 50% di quella risultante dal preventivo approvato dall'amministrazione ai fini della concessione del beneficio.
- 2) Il rendiconto parziale previsto dal precedente comma deve essere corredato della documentazione prescritta dal presente regolamento, con riferimento, sotto l'aspetto formale; alla rendicontazione definitiva.
- 3) L'eventuale acconto viene erogato con provvedimento del Funzionario responsabile del servizio.

TITOLO V

DISCIPLINA BORSE-ASSEGNI DI STUDIO E DI RICERCA - PREMI LETTERARI ED ARTISTICI

ART. 38

INIZIATIVE PARTICOLARI PER LA DIFESA E LO SVILUPPO DEI VALORI CULTURALI ED ARTISTICI

- 1) L'amministrazione comunale al fine di difendere i valori culturali e di incentivare l'impegno nello studio e l'interesse verso l'arte, nelle sue varie branche, può istituire borse di studio, premi letterari e artistici e può inoltre accordare assegni di studio e di sostegno secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 2) Per le iniziative del precedente comma sarà previsto nel bilancio di riferimento e/o nel P.E.G. adeguato stanziamento di spesa.

ART. 39

DISCIPLINA BORSE/ASSEGNI DI STUDIO E DI RICERCA

- 1) Le borse e/o gli assegni di studio consistono nella erogazione di una somma di denaro fissata dall'amministrazione:
 - a) per premiare studenti che si sono resi particolarmente meritevoli nella trattazione di un tema oppure nello sviluppo o nell'approfondimento di argomenti culturali e/o scientifici stabiliti dall'amministrazione;
 - b) per consentire a soggetti che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate e comunque scolasticamente meritevoli di frequentare corsi di perfezionamento, master o altri corsi simili.
- 2) L'iniziativa di cui al precedente comma qualora il P.E.G. contenga la definizione di titolo obiettivo e l'assegnazione delle risorse finanziarie, viene concretizzata attraverso l'approvazione, da parte del Dirigente Responsabile del servizio, di un bando contenente i seguenti elementi:
 - specificazione dell'ammontare della borsa/assegno di studio;
 - specificazione degli studenti che possono presentare istanza in relazione al grado della scuola frequentata o al tipo di corso e ai requisiti richiesti;
 - specificazione del termine utile per presentare l'istanza;
 - divulgazione dei criteri di svolgimento e di valutazione degli elaborati, se ricorre tale evenienza;
 - fissazione dei criteri di erogazione della borsa o dell'assegno di studio;
 - ogni altra condizione che appare necessaria od utile per garantire il regolare svolgimento dell'iniziativa.
- 3) Con apposito bando di concorso aperto alla partecipazione dei soggetti, studenti e non, individuati nel bando stesso possono essere attivate iniziative per la concessione di

assegni di studio o di ricerca.

4) Il bando di cui al precedente comma dovrà contenere gli elementi, le condizioni previste al precedente comma 2, con specificazione dei soggetti legittimati a presentare l'istanza di partecipazione.

5) Gli adempimenti previsti nei precedenti commi 2-3 e 4 sono adottati con determinazione del Dirigente - Responsabile del servizio, ove la Giunta, in sede di approvazione del P.E.G. abbia definito gli obiettivi ed assegnato specifiche risorse finanziarie, esauendo ogni scelta discrezionale politica, ivi compresi gli elementi e le condizioni previste dal comma 4.

ART. 40

COMMISSIONE DI CONSULENZA E GIUDICATRICE

1) Ai fini della formulazione dello schema del bando e del giudizio sugli elaborati l'amministrazione comunale si avvale di una commissione composta da cinque membri particolarmente titolati ed esperti sui temi oggetto del bando.

2) La commissione viene costituita con determinazione del Sindaco non appena viene formalizzato l'intendimento amministrativo di attivare le procedure previste dal precedente articolo.

3) Ai membri della commissione compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate utilizzando lo stesso tariffario per le missioni in vigore pari i consiglieri comunali ed un gettone di presenza per ogni seduta di entità pari al gettone di presenza attribuito ai Consiglieri comunali per le sedute consiliari.

ART. 41

PREMI LETTERARI - ARTISTISTICI - TEATRALI

1) L'amministrazione può istituire premi in denaro per gratificare pubblicazioni letterarie e scientifiche nonché opere artistiche e teatrali che interessano gli elementi socio-culturali che caratterizzano il Comune di Biancavilla

2) D'intendimento di cui al precedente comma segue la procedura prevista dal precedente articolo 40 con riferimento alle caratteristiche del premio che s' intende istituire e delle relative condizioni che saranno esplicitate nel contesto del bando e fermo restando l'obbligo di costituire apposita commissione di consulenza giudicatrice ai sensi dell'art.40 del presente regolamento.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 42

ABROGAZIONE PRECEDENTI REGOLAMENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati i regolamenti sottospecificati:

- a) regolamento per la disciplina della procedura per la richiesta e la erogazione dei contributi destinati a società ed enti di promozione sportiva;
- b) regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

ART. 43

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato all'albo comunale per i "15" giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 88 dello Statuto del Comune e dell'art.13 della L.10/91. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti del Comune.